

**Presidenza e Segreteria Generale**

Piazza G.G. Belli n° 2

00153 Roma

Tel. 06/58.30.02.13

Fax.: 06/58.16.389

Sede operativa nazionale

Viale Bacchiglione n° 16

20139 - Milano

Tel. 02/53.93.539 r.a.

Fax 02/53.97.381

Codice Fiscale 97207870581**ASSOMARE****Roma, 24 Marzo 2015****FIS15098****SM**

Oggetto: Sisma del Maggio 2012. Credito d'imposta a favore dei soggetti danneggiati. Misura percentuale e istituzione del codice tributo per l'utilizzo in compensazione.

Facciamo seguito alla nota Conftrasporto FIS14358 del 1 Dicembre 2014, per informarvi che con Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 20 marzo 2015, sono state stabilite le misure percentuali massime del credito d'imposta spettante in relazione ai costi sostenuti per la ricostruzione, il ripristino o la sostituzione dei beni distrutti o danneggiati dal sisma del Maggio 2012 da parte di coloro che, alla data del 20 Maggio 2012, avevano la sede legale o operativa e svolgevano l'attività in uno dei Comuni coinvolti nel terremoto.

In particolare, la misura percentuale del credito d'imposta è pari:

- a) al 100% del credito d'imposta richiesto nel 2014 per i costi agevolabili sostenuti nell'anno 2012;
- b) al 65,0934% del credito d'imposta richiesto nel 2014 per i costi agevolabili sostenuti nell'anno 2013 (al riguardo, si precisa che l'importo risultante dall'applicazione della predetta misura percentuale all'ammontare del credito richiesto deve essere troncato alla seconda cifra decimale).

Il credito d'imposta in esame è utilizzabile in compensazione a decorrere dal 21 marzo 2015, presentando il modello di pagamento F24 attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate, pena lo scarto dell'operazione di versamento. A tal fine, con la Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 30/E del 20 marzo 2015, è stato istituito il seguente codice tributo:

"6843", denominato **"CREDITO D'IMPOSTA A FAVORE DEI SOGGETTI DANNEGGIATI DAL SISMA DEL 20 E 29 MAGGIO 2012 - ART. 67-OCTIES DEL D.L. 22 GIUGNO 2012, N. 83 - ISTANZE PRESENTATE NEL 2014"**.

Si precisa che, in sede di compilazione del modello di versamento F24, il suddetto codice tributo deve essere esposto nella sezione "Erario", in corrispondenza delle somme indicate nella colonna "importi a credito compensati" ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell'agevolazione, nella colonna "importi a debito versati".

Il campo "anno di riferimento" deve essere valorizzato con l'anno di sostenimento dei costi, nel formato "AAAA".

Cordiali saluti.